

N. 594-892-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIZZINATO, GHEZZI, INNOCENTI, LARIZZA, REBECCHI,
SANNA, TURCO, MELILLA, PREVOSTO, MUSSI, DALLA
CHIESA CURTI**

Presentata il 7 maggio 1992

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

d'iniziativa del deputato BUFFONI

Presentata il 1° giugno 1992

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di ex dipendenti della pubblica amministrazione e di personale militare

(Relatore: Giovanni BOI)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali ed estensione dei benefici previsti dalla legge 15 febbraio 1974, n. 36, ad alcune categorie di ex dipendenti della pubblica amministrazione e di personale militare.

ART. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già riaperto dalla legge 19 dicembre 1979, n. 648, è ulteriormente riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Le disposizioni della legge 15 febbraio 1974, n. 36, salvo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della presente legge, si applicano altresì:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1946 e il 31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o a seguito di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per

motivi che, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o di fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, ovvero a fatti compiuti o a comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari collocati nella riserva o in ausiliaria d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, nonché ai militari collocati a riposo o dispensati dal servizio d'autorità ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

ART. 3.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 è istituito un Comitato composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) tre rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle federazioni dei pensionati aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di

cui all'articolo 4, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.

3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 4.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione o i loro familiari superstiti, aventi diritto, presentano la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo all'amministrazione o all'ente alle cui dipendenze gli interessati si trovavano alla data del licenziamento, oppure all'istituto, cassa o fondo di previdenza presso il quale erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e fornendo gli elementi di prova che consentano di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni adottate, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o di fede religiosa, all'appartenenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. L'organo che ha ricevuto la domanda, entro centottanta giorni dalla data di presentazione la trasmette, corredata della documentazione prodotta, al Comitato di cui all'articolo 3, che decide entro duecentosettanta giorni dalla stessa data di presentazione. La decisione assunta è notificata al richiedente.

ART. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di notifica della decisione del Comitato di cui all'articolo 3 è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che il Ministro abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

ART. 6.

1. Oltre al trattamento di quiescenza spettante, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, in applicazione della legge 15 febbraio 1974, n. 36, sono attribuite agli ufficiali fino a due promozioni, ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante e agli altri dipendenti pubblici civili e militari la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di risoluzione del rapporto di impiego.

ART. 7.

1. Il diritto ai benefici di cui all'articolo 6 è riconosciuto altresì agli ufficiali, ai sottufficiali e agli altri dipendenti della pubblica amministrazione che, pur essendo rimasti in servizio sino al compimento dei normali limiti di età, sono stati danneggiati nella carriera da trasferimenti, mancate promozioni e comportamenti vessatori in conseguenza del loro impegno sindacale e politico.

2. La domanda e la documentazione per ottenere i benefici di cui all'articolo 6 e al comma 1 del presente articolo devono essere presentate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

1. Il riconoscimento del grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza e la ricostruzione di carriera di cui alle leggi 27 febbraio 1963, n. 225, e 23 gennaio 1968, n. 22, e agli articoli 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, previsti agli effetti giuridici ed

economici solo all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si interpretano autenticamente nel senso che non sono limitati all'ambito delle carriere e dei ruoli di appartenenza durante l'attività di servizio nelle forze di polizia e si effettuano a prescindere dai ruoli di inquadramento.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di riconoscimento e di ricostruzione di carriera degli ex ufficiali partigiani precedentemente definite in difformità da tali criteri.

ART. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati, per quanto attiene all'articolo 1, in lire 5 miliardi per l'anno 1993, 4,5 miliardi per l'anno 1994 e 4 miliardi per l'anno 1995, e, per quanto attiene ai restanti articoli, in lire 1 miliardo per l'anno 1993, 920 milioni per l'anno 1994 e 850 milioni per l'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 594

ART. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già riaperto con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è ulteriormente riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Le disposizioni contenute nella legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano altresì:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione, ivi compresi i militari che, nel periodo 1° gennaio 1946-31 dicembre 1959, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro è stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che sono stati collocati a riposo d'autorità ai sensi del regio decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384,

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, e che non hanno beneficiato dei richiami biennali e dei brevi periodi di aggiornamento.

ART. 3.

1. Il Comitato di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, è composto dai seguenti membri:

a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;

e) tre rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati dalle federazioni dei pensionati aderenti alle confederazioni sindacali a carattere nazionale rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

ART. 4.

1. I dipendenti della pubblica amministrazione o i loro familiari superstiti, aventi diritto, devono presentare la domanda di ricostruzione del rapporto assicurativo al Ministero alle cui dipendenze erano alla data del licenziamento, oppure all'istituto o cassa o fondo di previdenza presso cui erano o dovevano essere iscritti alla stessa data, documentando gli elementi di fatto e di prova che consentano di ricondurre, indipendentemente dalle forme e dalle motivazioni addotte, la risoluzione del rapporto di lavoro a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'apparte-

nenza a un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacale, anche mediante dichiarazione rilasciata dal partito politico o dall'organizzazione sindacale di appartenenza, con particolare riguardo agli incarichi pubblici, sindacali o di commissione interna svolti all'epoca del licenziamento.

2. Il Ministero che ha ricevuto la domanda procede all'accertamento dei fatti tramite una commissione nominata dal Ministro e composta da tre funzionari, uno dei quali su designazione delle federazioni dei pensionati aderenti alle confederazioni sindacali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).

3. La domanda corredata della documentazione e del motivato parere conclusivo della commissione deve essere trasmessa al Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, entro centottanta giorni dalla data di presentazione.

ART. 5.

1. Contro la decisione del Comitato di cui all'articolo 3 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni a decorrere dalla data di notifica della decisione stessa.

2. Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende accolto.

ART. 6.

1. Oltre al trattamento di quiescenza, sono attribuite agli ufficiali fino a due promozioni, ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante e agli altri dipendenti pubblici civili e militari la qualifica immediatamente superiore a quella rivestita alla data di risoluzione del rapporto di impiego.

ART. 7.

1. Il diritto ai benefici di cui all'articolo 6 è riconosciuto altresì agli uffi-

ciali, sottufficiali ed altri dipendenti della pubblica amministrazione che, pur essendo rimasti in servizio sino al compimento dei normali limiti di età, sono stati danneggiati nella carriera con trasferimenti, mancate promozioni e vessazioni di vario genere in conseguenza del loro impegno sindacale e politico.

2. Per la presentazione della domanda e della documentazione relative ai benefici previsti dall'articolo 6 e dal presente articolo si applicano i termini previsti dagli articoli 1 e 4.

ART. 8.

1. Il riconoscimento del grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza e la ricostruzione di carriera, previsti dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, e dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, si intendono non limitati all'ambito delle carriere e dei ruoli di appartenenza durante l'attività di servizio in polizia a prescindere dai ruoli di inquadramento.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di riconoscimento e ricostruzione di carriera degli ex ufficiali partigiani precedentemente definite in difformità da tali criteri.

ART. 9.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge valutati, per quanto attiene all'articolo 1, in lire 5 miliardi per il 1992, 4,5 miliardi per il 1993 e 4 miliardi per il 1994, ed in lire un miliardo per il 1992, 920 milioni per il 1993, 850 milioni per il 1994 per quanto attiene ai restanti articoli, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

N. 892

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1974, n. 36, si applicano anche:

a) agli impiegati ed operai anche non di ruolo dipendenti della pubblica amministrazione che, nel periodo 1° gennaio 1947-31 dicembre 1949, cessarono dal servizio per mancato rinnovo del contratto di lavoro o si avvalsero dell'esodo volontario di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, in previsione della non rinnovazione del contratto di lavoro o in dipendenza d'improvviso trasferimento dalle sedi abituali di lavoro a sedi di disagiata sistemazione;

b) ai lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione il cui rapporto di lavoro sia stato risolto, tra il 1° gennaio 1947 e il 7 agosto 1966, per motivi che, indipendentemente dalle forme e motivazioni addotte, siano da ricondursi a ragioni di credo politico o fede religiosa, all'appartenenza ad un sindacato o alla partecipazione ad attività sindacali, o a fatti compiuti o comportamenti tenuti in occasione di moti o manifestazioni originati da avvenimenti di rilievo politico;

c) ai militari che per le stesse ragioni di cui alla lettera b) vennero discriminati con mancate o ritardate promozioni e con conseguente collocamento anticipato a ri-

poso. Per essi, la data relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro deve considerarsi quella del predetto collocamento anticipato in quiescenza, previsto per il grado rivestito, che comunque deve essere avvenuto entro e non oltre il 31 dicembre 1969.

2. Ai militari di cui alla lettera c) del comma 1 è attribuita la ricostruzione della carriera ed il relativo trattamento di quiescenza. Sono inoltre attribuite, agli ufficiali, fino a due promozioni, e ai sottufficiali la promozione a maresciallo maggiore aiutante.

ART. 2.

1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge, la domanda di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, deve essere presentata, dagli aventi diritto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo, si provvede, per l'anno finanziario 1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.